



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del
Fuoco

RICHIESTA DISPENSA DAL SERVIZIO PERSONALE OPERATIVO VVF

Milano, 18/04/2020

Al Direttore Regionale della Lombardia

Dott. Ing. Dante Pellicano

e.p.c.

tramite la Direzione Regionale Lombardia

ai Comandanti Provinciali interessati

Oggetto: **Emergenza sanitaria COVID-19. Richiesta dispensa dal servizio personale operativo VVF**

Egregio Direttore ,

In riferimento alla nostra precedente nota n° 7 del 14/04/2020, relativa alla richiesta di dispensa dal servizio del personale operativo, questa O.S. non concorda con quanto da Lei scritto nella risposta prot.n° 12942 del 17/04/2020, in relazione alla nota del Capo del Corpo n° 7077 del 7 Aprile 2020.

Riteniamo che l'Art. 87, commi 1,3 e 6 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, sia chiarissimo nei suoi contenuti e nelle sue disposizioni, pertanto trattandosi di una Decreto Legge l'Amministrazione ha il dovere di adoperarsi al fine di garantirne l'applicabilità fino alla sua naturale validità ed evitare assolutamente ogni tipo di interpretazione personale a proprio vantaggio.

USB ci tiene a sottolineare l'Art.87, comma 6 D. Leg 18 marzo 2020 che recita:

6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel

*rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e **del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio stato, c esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

Pertanto auspicavamo che codesta Direzione non perseguisse la linea interpretativa della norma, ma fosse in linea con la decisione del Direttore della Toscana e del Comandante di Napoli, che hanno ottemperato ad un dispositivo di legge.

Vorremmo anche citare la nota del Capo del Corpo n. 7 del 14/04/2020 che recita:

...Resta inteso che, sempre ai sensi del comma 6, la dispensa dal servizio possa essere disposta anche ai soli fini precauzionali,... **(possa essere riferito ad un primo caso di utilizzo della dispensa dal servizio)**

...alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito,... **(possa essere riferito ad un secondo caso di utilizzo della dispensa dal servizio)**

...o per il rischio di insorgenza... **(possa essere riferito ad un terzo caso di dispensa dal servizio)**

servizio chiarito anche dal Dirigente Medico Dott. Appiana)

USB insiste nel porre alla Sua attenzione, che proprio la parte dove viene citata la dispensa dal servizio ai soli fini precauzionali sia finalizzata anche alla prevenzione dell'assembramento nelle sedi di servizio, come ad esempio sarebbe potuto accadere il giorno 19 aprile ca al reparto volo di Malpensa (prima del Suo intervento su nostra segnalazione), dove al posto di 7 specialisti in servizio (come da DDS del Comando di Varese) si sarebbero trovati in 12 unità.

In questa occasione il suo pronto intervento, come da DDS n.14 del 17 aprile 2020 del Comando di Varese, ha disposto il personale non impegnato nel dispositivo di soccorso in modalità lavoro agile, andando in deroga alla disposizione del Capo del Corpo che dispone il lavoro agile al personale non inserito nei turni ma a servizio giornaliero e che lei stesso cita nella risposta al nostro precedente comunicato.

Concludiamo chiedendo che la Direzione Regionale disponga che i Comandi Provinciali della regione Lombardia possano applicare le disposizioni dell'Art. 87 ,comma 6, del D. Leg. 18 marzo 2020 in relazione all'utilizzo dello strumento della dispensa dal servizio ai fini precauzionali; che al personale oggetto di tale misura sia fatto divieto , per qualsiasi motivo, di allontanarsi dalla propria residenza per tutto il perdurare delle 24 ore del servizio sostitutivo, **garantendo la pronta reperibilità presso il proprio domicilio** (ai sensi dell'Art.30 del Regolamento di servizio DPR 28 febbraio 2012, n 64, utilizzando "lo stesso metodo della deroga da Lei disposto" come effettuato per il sopracitato caso del reparto volo) e quindi immediatamente richiamato in sede nel momento in cui le circostanze impongono la necessità di assicurare servizi non attuabili in modalità di lavoro agile.

Per quanto riguarda l'applicativo "SO115" il personale operativo dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio ai sensi dell'Art. 87, comma 6 del Decreto Legislativo 17 marzo 2020, chiediamo sia inserito nella voce: "SERVIZIO ESTERNO FUORI SEDE- TURNO".

Siamo consapevoli che tale richiesta non sancisce un diritto del lavoratore, che altresì è obbligato a garantire la presenza in sede nel turno di assegnazione, bensì una misura di cautela sanitaria che verrà gestita unilateralmente dai Comandi secondo il criterio cardine di garantire i servizi di istituto ed in particolare il soccorso tecnico urgente.

Per quanto sopra esposto, data la delicatezza dell'argomento, rimaniamo in attesa di una Sua pronta risposta rendendoci disponibili per un incontro costruttivo.

per il Coordinamento USB VVF Lombardia

Monzini Enrico